

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente rel.
Dott. Mirko Monti	Giudice
Dott. Federica Colantonio	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

Arizona SPV S.r.l., rappresentata in forza di mandato speciale a rogito Notaio Dott. Simoncini Francesco del 3 agosto 2021 da Intrum Italy S.p.A. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Schiavone che la difende unitamente all'Avv. Davide Sarina giusta procura allegata al ricorso;

nei confronti di

SETAK S.R.L. eletivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cantagallo che la rappresenta e difende giusto mandato a allegato alla memoria difensiva

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato l'11/02/2026 la società Arizona SPV s.r.l. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società SETAK S.R.L. dichiarandosene creditrice della somma di € 2.501.907,01 quale credito residuo del contratto di mutuo fondiario da questa stipulato il 27/04/2012 con la Banca dell'Adriatico s.p.a. successivamente fusasi per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. che, a sua volta, le aveva ceduto il

credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999 specificatamente individuato nel Contratto di Cessione, come risultante da apposita lista pubblicata sul sito internet <https://www.securitisationsservices.com/it> e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II n. 127 del 28.10.2023).

Costituitasi in giudizio la società resistente si opponeva all'accoglimento del ricorso eccependo: “la mancata indicazione del credito, del numero di riferimento, nonché ogni altro elemento utile e non equivoco necessario alla individuazione della inclusione del credito nella cessione”, la sua non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale e, in ogni caso, l'insussistenza di uno stato di insolvenza.

Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di acquisto, vendita e locazione di beni;

ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale risultando dal bilancio dell'esercizio 2024 debiti superiori a 1.500.000,00 di euro;

ritenuto, quanto alla legittimazione attiva della ricorrente, che, sotto un profilo generale, la giurisprudenza ha affermato a più riprese che la prova della cessione può essere fornita senza particolari vincoli di forma, con qualunque mezzo di prova, anche indiziario anche per presunzioni (cfr. tra le altre, Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944). In merito va ricordato che “le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei

a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione" (Cass. 11.5.2007 n. 10847 e negli stessi termini Cass. 27.10.2010 n. 21961 e Cass. 6.6.2012 n. 9108). E' stato anche evidenziato che nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. Il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto va, quindi, accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. 31.10.2010 n.22656; Cass. 5.2.2014 n. 2632; Cass. 27.4.2016 n. 8324). Il giudice del merito è solo tenuto ad esplicitare il criterio logico posto alla base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, che deve risultare all'esito di una duplice valutazione: la prima, di tipo analitico, volta a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; l'altra, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze in precedenza isolate, per accertare se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva. Detto giudizio di sintesi non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. 28.10.2014 n. 22801). Inoltre in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di

trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023; cfr. Cass. 5617/2020: "qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito"). Nella fattispecie risulta documentato che al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il debito della società resistente fosse "a sofferenza" stante l'azione esecutiva avviata nell'anno 2017 dalla Banca Intesa s.p.a. (cfr. doc. 8 progetto distribuzione redatto

nell'ambito della PEI n. 32/2017 che menziona il credito di tale istituto nascente dal mutuo ipotecario dell'anno 2012 r.p. 628) e la ricorrente ha prodotto, oltre all'originario contratto di mutuo, la Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione dei crediti e l'indicazione dell'indirizzo internet <https://www.securitisationservices.com/it> in cui sono elencati, attraverso l'identificativo NDG dei singoli debitori, i relativi crediti ceduti. Poiché la resistente non ha contestato che il proprio identificativo sia quello indicato nella comunicazione della cedente (doc. 3) ovvero "4137119415000" e rilevato che esso compare nell'elenco raggiungibile attraverso il suddetto indirizzo internet consultando la sezione "Informativa Cessioni", non può dubitarsi che anche esso sia stato oggetto, fra gli altri, di cessione come pure confermato nella dichiarazione anzidetta che, per quanto redatta dalla Intesa San Paolo s.p.a. in data 12/01/2026, fa riferimento ad un cessione di credito del 29/09/2023 in favore di Arizona SPV S.r.l ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, che include, tra gli altri tutti e 4 i rapporti ivi menzionati e rinvenibili nell'elenco reperibile all'indirizzo internet <https://www.securitisationservices.com/it> e, come tale, risulta pienamente valutabile ai fini dell'avvenuta cessione come affermato dalla Suprema Corte la quale ha avuto modo di precisare che trattasi di produzione ammissibile anche se formata in epoca successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che "al pari della disponibilità del titolo esecutivo è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo" (Cass. civ., ordinanza n. 10200 del 16/04/2021)";

considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII per insolvenza si intende "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";

rilevato in merito che secondo l'orientamento univoco dei Giudici di legittimità l'insolvenza rilevante al fine della declaratoria di fallimento (e ora per l'apertura della

liquidazione giudiziale) non indica un 'fatto' (cioè un avvenimento puntuale) bensì “uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29913 del 20/11/2018), intendendosi tale “uno stato d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi 'normali', ai propri debiti” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 1997 del 11/02/2003; Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6978 del 11 marzo 2019). Anche il mancato pagamento di un solo debito può assurgere ad indice sintomatico di uno stato di impotenza funzionale; e ciò in quanto lo stato di insolvenza “prescinde dal numero dei creditori” (Cass. civ., Sez. VI - 1, ordinanza n. 9297 del 03/04/2019), atteso che anche il mancato pagamento di un solo debito è idoneo a evidenziare uno stato di insolvenza “allorché dimostri, nel contesto dei vari elementi emersi, la presenza di un patrimonio in dissesto e l'incapacità del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi ordinari” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 19611 del 30/09/2004). Più di recente, la Cassazione si è pronunciata in ordine al presupposto (oggettivo) dello stato di insolvenza e alla (connessa) questione della sua configurabilità nell'ipotesi in cui l'attivo superi il passivo (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 1069 del 20/01/2020). Con tale pronuncia si è chiarito che il significato oggettivo dell'insolvenza, rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F., “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore”. Quanto ai debiti, il relativo computo deve tener conto anche dei dati “emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili”. In ordine all'attivo, al fine della relativa determinazione, “i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti”. Ai fini della declaratoria del fallimento, inoltre, è irrilevante la consistenza immobiliare del debitore, ove la stessa “non consenta, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza

alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel quantum, con la relativa liquidazione". Ciò che importa è, piuttosto, la "mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempite" con la conseguenza che "lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili". Per quanto attiene alle iniziative dei creditori, poiché ciò che rileva al fine della declaratoria di fallimento "è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni", eventuali protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti "non costituiscono parametro esclusivo del giudizio di dissesto", con la conseguenza che "lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti" (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9856 del 28/04/2006).

rilevato, nella fattispecie, che dagli atti risulta:

- che la stessa debitrice ha ammesso che nell'ambito della PEI n. 32/2017 il credito della Banca Intesa s.p.a. di € 1.770.130,04 indicato nel relativo progetto di distribuzione (doc. 8) è stato soddisfatto solo in parte e, precisamente, per € 307.858,19 onde la resistente è ancora debitrice della cessionaria-ricorrente quanto meno per la residua somma di oltre 1.400.000,00 euro circostanza questa da cui si desume che essa non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- che la resistente non risulta più titolare di beni immobili e che come risulta dalla cisura camerale la società è inattiva;

ritenuto che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di SETAK S.R.L. con sede in VIA NAZARENO FONTICOLI 52 PENNE (C.F. 01854740683)

#### NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott. Emilio Della Cagna (C.F. DLLMLE67B04G482X), con studio in Pescara, Via Marco Polo n. 86, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

#### ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

#### DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose

sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 14/07/2026 ore 10:45 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI

e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

#### DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 31/03/2026

Il Presidente est.  
dott. Elio Bongrazio